

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

LINEE GUIDA OPERATIVE

Ammissibilità delle spese, rendicontazione e corretta alimentazione della sezione “Pagamenti” e delle “Procedure di aggiudicazione” in Anagrafica di progetto sul sistema ReGiS

Misure PNRR M5C2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”

Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”

Documento ad uso dei Soggetti Attuatori

1. Premessa e ambito di applicazione

Le presenti linee guida sono indirizzate ai Soggetti Attuatori (di seguito, “S.A.”) dei progetti finanziati nell’ambito delle Misure PNRR **M5C2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”** e **M5C2 – Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”** e hanno l’obiettivo di assicurare la corretta alimentazione della sezione **“Pagamenti”** e della sezione **“Procedura di aggiudicazione” in Anagrafica progetto** sul sistema ReGiS, nonché la coerenza tra i dati di anagrafica, l’imputazione delle economie per fonte di finanziamento e gli importi rendicontati, nel rispetto del principio generale di ammissibilità delle spese a valere sul PNRR.

Il documento integra, recepisce e specifica:

- le indicazioni operative già fornite con i Comunicati DAIT del 7 agosto 2025 (M5C2I2.1) e del 10 settembre 2025 (M5C2I2.2), in materia di gestione delle economie e di presentazione delle istanze di trasferimento per fonte di finanziamento;
- le funzionalità e i campi del sistema ReGiS, come descritti nel Manuale Utente – Anagrafica Progetto PNRR (versione 2.2) e nel Manuale Utente – Rendicontazione di progetto e Misura (versione 1.18);
- le evolutive di sistema relative alle nuove tipologie documentali nelle sezioni “Allegati” e “Iter di progetto”;
- gli orientamenti unionali in tema di ammissibilità temporale delle spese a valere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Nota di lettura

Le indicazioni si applicano sia ai progetti in corso di esecuzione, sia ai progetti già conclusi alla data di emanazione delle presenti linee guida. Per i progetti conclusi, il primo controllo di coerenza svolto dal Soggetto Attuatore (e successivamente dal Ministero in qualità di Amministrazione titolare) è quello che verifica la corretta imputazione delle economie per fonte di finanziamento. Da tale verifica discende il calcolo dell’importo imputabile per ciascuna fonte e, conseguentemente, dei pagamenti di rilevanza e della quota rendicontabile per fonte.

Si invitano i SA a verificare la coerenza della corretta imputazione delle economie per fonte di finanziamento con i trasferimenti ricevuti, segnalando eventuali somme per le quali l'AT dovrà attivare procedure di recupero o effettuare pagamenti finali.

2. Corretta associazione CIG-CUP e completamento del corredo informativo del CIG

La corretta alimentazione della sezione *“Procedura di aggiudicazione”* dell'Anagrafica progetto su ReGiS costituisce presupposto necessario per la verifica amministrativa propedeutica all'erogazione dei trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (DAIT).

Si rappresenta che, dalle verifiche svolte sul sistema, sono state riscontrate alcune anomalie relative ai Codici identificativi di gara (CIG) **inseriti manualmente in “Procedura di aggiudicazione”**, il cui codice alfanumerico si trova in corrispondenza della colonna *“Codice procedura”*. Tali anomalie ricorrono nelle seguenti due casistiche:

- **a) CIG inseriti manualmente e non presenti nella sezione “Lista dei CIG associati al CUP”:** occorre sistemare in ANAC i dati e successivamente procedere all'aggiornamento di ReGiS;
- **b) CIG inseriti manualmente e presenti nella sezione “Lista dei CIG associati al CUP”:** occorre solo procedere all'aggiornamento di ReGiS.

Si rappresenta nel seguito la procedura da seguire per risolvere le problematiche sopra rappresentate.

2.1 CASO A) – CIG non presente nella “Lista dei CIG associati al CUP”

Nella Tile *“Anagrafica Progetto”* – Sezione *“Procedura Aggiudicazione”* sono presenti uno o più Codici identificativi di gara (CIG) inseriti manualmente, il cui codice alfanumerico si trova in corrispondenza della colonna *“Codice procedura”*, in quanto il corredo informativo sul Sistema SIMOG dell'ANAC o su altre piattaforme certificate non è completo del CUP oggetto di finanziamento.

CIG acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2024

Per i CIG acquisiti a decorrere dal **1° gennaio 2024**, l'ANAC ha implementato una nuova funzionalità nell'area riservata della Piattaforma Contratti Pubblici, disponibile sul servizio PCP-UI al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, grazie alla quale è ora possibile associare il CUP al CIG, nel caso in cui non sia stato inizialmente inserito o nella necessità di rettifica dello stesso, attraverso la compilazione della scheda *“ID – Scheda per l'integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura”*.

Si ricorda che le motivazioni ammissibili alla base della modifica dell'associazione CUP/CIG sono le seguenti:

- **Correzione:** il CUP è stato inserito erroneamente oppure omesso durante l'acquisizione del CIG;

- **Identificazione del CUP successiva all'acquisizione del CIG:** il CUP non era stato associato inizialmente perché la procedura di affidamento non era destinata alla realizzazione del progetto specifico;
- **Modifiche ai sensi della Delibera CIPE n. 63/2020:** il CUP inizialmente associato al CIG è stato sostituito, fuso o scisso e deve essere aggiornato.

Punto di attenzione – Intervento concluso con scheda CO1 trasmessa

Nel caso in cui l'Ente abbia già concluso l'intervento ed inviato su ANAC la scheda di conclusione **CO1**, non potrà effettuare l'associazione CIG-CUP sopra descritta e dovrà procedere preliminarmente con l'**annullamento della scheda di conclusione CO1**, successivamente associare il CIG al CUP tramite la scheda ID ed infine **re-inviare la scheda di conclusione CO1**.

CIG acquisiti prima del 1° gennaio 2024

Se il CIG è stato acquisito prima del **1° gennaio 2024**, la corretta associazione del CIG al CUP è effettuata tramite la piattaforma SIMOG direttamente dall'utente al seguente link <https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication>.

Adempimenti successivi sul sistema ReGiS (per entrambe le casistiche di CIG)

Per entrambe le casistiche sopra elencate, nel sistema informativo ReGiS l'Ente dovrà:

- eliminare dalla sezione ReGiS *“Procedure di aggiudicazione”* il/i CIG inserito/i manualmente secondo le istruzioni contenute nel documento *“ReGiS – Istruzioni per disassociazione delle procedure di gara_210525”*;
- successivamente, associare il CIG al CUP nel sistema informativo ReGiS: nella sezione *«Procedura aggiudicazione – Lista dei CIG associati al CUP»*, che riporta i dati recuperati dal Sistema SIMOG dell'ANAC o da altre piattaforme certificate, l'Ente deve cliccare il tasto *«Modifica»* in basso a destra, selezionare il CIG da associare presente nella lista e cliccare sul pulsante *«Aggiungi CIG selezionato»*, procedendo infine a salvare la modifica. In questo modo il CIG individuato risulterà agganciato al CUP e verrà spostato correttamente nella sezione *“Procedura di aggiudicazione”*.

Nel caso in cui, dopo la correzione dei dati su ANAC o SIMOG, il CIG desiderato non sia presente all'interno della *“Lista dei CIG associati al CUP”*, sarà necessario aggiornare il sistema ReGiS cliccando sull'apposito pulsante *“Aggiorna dati da sistema esterno”* e poi procedere come sopra indicato.

Smart-cig

Per quanto riguarda gli Smart-cig, la modifica del corredo informativo riguarda la sola associazione del CUP allo SMART CIG sul sito <https://smartcig.anticorruzione.it/>; non è possibile, per gli smart cig, inserire la data aggiudicazione utente e la data di stipula su ANAC, per cui tali dati, utili a completare il corredo informativo dello smart cig vanno inseriti manualmente su ReGiS come di seguito rappresentato.

Inserimento data di aggiudicazione e data stipula

L'Ente dovrà inserire sul sistema informativo ReGiS la data di aggiudicazione nella sezione ReGiS "Procedura di aggiudicazione". Cliccando sul CIG in blu sarà possibile accedere alla schermata che proporrà le seguenti sezioni:

- Associazione CIG
- Anagrafica CIG
- Anagrafica dei Contratti
- Anagrafica dei collaudi

In "Anagrafica CIG" è necessario inserire la "Data Aggiudicazione" tramite la modalità "Modifica": selezionato il CIG, compilando il campo "Data aggiudicazione procedura Utente".

Cliccando su "Salva" verrà visualizzata la "Data Aggiudicazione Utente" modificata.

Analogamente, in anagrafica dei Contratti è possibile inserire la "data contratto utente".

Per maggiori dettagli relativi alla procedura sopra descritta si rimanda al documento "Manuale Utente – Procedure di aggiudicazione_v1" (cfr. paragrafo.1.2 "Selezione CIG", pag. 4 e ss.), disponibile sul sistema informativo ReGiS nella tile Utilità – Documenti Utente.

2.2 CASO B) – CIG già presente nella "Lista dei CIG associati al CUP"

Qualora il/i CIG inseriti manualmente in "Procedura di aggiudicazione" siano già presenti nella sezione "Lista dei CIG associati al CUP", l'Ente **non dovrà procedere ad abbinare il CUP al CIG in ANAC o SIMOG**, in quanto il corredo informativo per il CUP oggetto di finanziamento è già completo.

L'Ente dovrà verificare se la natura del/i CIG (lavori/servizi/forniture) sia pertinente per il progetto di riferimento e, se del caso, dovrà abbinare il CIG al CUP nel sistema informativo ReGiS, al fine di garantire il corretto monitoraggio dell'opera nella sua interezza. Per operare l'abbinamento tra i CIG ed il CUP l'Ente preliminarmente dovrà eliminare dalla sezione ReGiS "Procedura di Aggiudicazione" il CIG inserito manualmente (secondo le istruzioni contenute nel documento "ReGiS – Istruzioni per disassociazione delle procedure di gara_210525" di cui all'Allegato n. 2) e successivamente dovrà accedere alla sezione «Procedura Aggiudicazione – Lista dei CIG Associati al CUP», cliccare il tasto «Modifica» in basso a destra, selezionare il CIG da associare presente nella lista e cliccare sul pulsante «Aggiungi CIG selezionato», procedendo infine a salvare la modifica. In questo modo il CIG individuato risulterà agganciato al CUP e verrà spostato correttamente nella sezione "Procedura di Aggiudicazione".

2.3 Nuova funzionalità ReGiS – CIG cancellati, deserti o non pertinenti

È stata rilasciata sul sistema ReGiS un'apposita funzionalità per cui qualora un CIG si trovi in stato cancellato o con esito gara deserta, esso verrà indicato con un'icona a triangolo arancione, a simboleggiare che il CIG non può essere associato al CUP; verrà inoltre mostrato dal sistema un messaggio come avviso all'utente. In tali casi, il pulsante "Aggiungi CIG selezionato" rimarrà disabilitato.

Inoltre, è possibile per l'Ente rendere non associabile al CUP uno o più CIG attivi (quindi diversi da cancellato o con esito gara deserta) presenti in lista, qualora non pertinenti con il progetto di riferimento, tramite apposito pulsante e inserendo una motivazione tra quelle disponibili in un apposito popup: questa operazione blocca la possibilità di associare il CIG al progetto e comporta la disabilitazione del pulsante "Aggiungi CIG selezionato".

2.4 Completamento del corredo informativo del CIG

Si invitano da ultimo gli Enti a verificare la correttezza e completezza del corredo informativo del/i CIG relativamente alla data di aggiudicazione e alla data di stipula del contratto, in quanto elementi essenziali del monitoraggio dell'opera pubblica.

Si rappresentano di seguito le modalità di integrazione dei dati relativi al corredo informativo del CIG.

a) CIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023 – Inserimento/variazione data aggiudicazione e stipula

Il completamento del corredo informativo del CIG può essere effettuato dall'Ente accedendo alla piattaforma SIMOG, al seguente link <https://simog.anticorruzione.it/>, ovvero attraverso l'omologo sistema informativo regionale per gli Osservatori che dispongono di un proprio sistema di monitoraggio.

La rettifica del corredo informativo del CIG va effettuata compilando il *"Modulo di richiesta di rettifica delle informazioni relative al CIG acquisito con il sistema SIMOG"*, reperibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/modulo-modifiche-simog>.

Per ogni necessità di assistenza sulle procedure sopra descritte è possibile rivolgersi al servizio di assistenza dell'ANAC ovvero dell'Osservatorio regionale competente.

b) CIG acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2024

Inserimento/variazione data di aggiudicazione:

La data di aggiudicazione deve essere inserita nella scheda di affidamento diretto/aggiudicazione, se non ancora trasmessa all'ANAC attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) in uso. Se la scheda di aggiudicazione è stata già trasmessa, il dato può essere inserito/modificato mediante avviso di rettifica solo nel caso in cui non siano state già trasmesse le successive schede di esecuzione.

Inserimento/variazione data di stipula del contratto:

Per completare il corredo informativo del CIG con la data di stipula del contratto è necessario procedere alla compilazione della scheda **SC1 "Sottoscrizione del contratto"**. Se la scheda SC1 è stata già trasmessa ad ANAC, è possibile inserire la data di stipula in sede di compilazione della scheda di conclusione del contratto (**CO1**). Se anche la scheda CO1 risulta già trasmessa ad ANAC ma non è stata trasmessa la successiva scheda di collaudo/regolare esecuzione (**CL1**), l'Ente può procedere al suo annullamento per riproporla completa della data di stipula del contratto.

Per ogni necessità di assistenza sulle predette procedure è possibile rivolgersi al servizio di assistenza della PAD in uso.

Esclusivamente per i casi di cui alla lettera b), laddove non fosse possibile integrare i dati già trasmessi ad ANAC, l'Ente dovrà inserire sul sistema informativo ReGiS la data di aggiudicazione e di stipula contratto nella sezione ReGiS “Procedura di aggiudicazione”: cliccando sul CIG in blu sarà possibile accedere alla schermata che proporrà le seguenti sezioni:

- Associazione CIG;
- Anagrafica CIG;
- Anagrafica dei Contratti;
- Anagrafica dei collaudi.

Se in “Anagrafica CIG” non è presente la “Data Aggiudicazione”, è possibile inserirla tramite la modalità “**Modifica**”: selezionato il CIG, compilando il campo “Data aggiudicazione procedura Utente”; analogamente in Anagrafica Contratti per la “Data contratto utente”.

Per maggiori dettagli relativi alla procedura sopra descritta, si rimanda al documento “Manuale Utente – Procedure di aggiudicazione_v1” (cfr. paragrafo 1.2 “Selezione CIG”, pag. 4 e ss.), disponibile sul sistema informativo ReGiS nella tile *Utilità – Documenti Utente*.

3. Ammissibilità delle spese – data di avvio dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi a valere sul PNRR, dalle verifiche svolte sul sistema ReGiS risulta che per taluni progetti sono stati caricati a sistema **giustificativi di spesa e/o pagamenti recanti data antecedente al 1° febbraio 2020**. Occorre pertanto richiamare il principio generale di ammissibilità dei progetti in ambito PNRR, secondo il quale l'avvio delle iniziative progettuali deve avvenire necessariamente dopo tale data di riferimento.

In merito all'ammissibilità delle spese a finanziamento PNRR, la Commissione europea ha fornito nel tempo specifici orientamenti, tra cui in particolare i seguenti:

- nel documento della Commissione europea **SWD (2021) 165 final** (versione IT in allegato), a pag. 92 si legge che “*Tutte le misure finanziate dal piano per la ripresa e la resilienza per l'Italia si riferiscono a costi intrapresi dopo il 1° febbraio 2020 (...). Sebbene alcune azioni siano state intraprese per alcune misure prima del 1° febbraio 2020, sono state incluse nel piano soltanto quelle iniziate dopo il 1° febbraio 2020 e per le quali la totalità dei costi è registrata dopo tale data*”;
- nel documento di lavoro **SWD(2023) 392 final** dei servizi della Commissione europea (versione IT in allegato), che ha accompagnato la “Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”, a pag. 25 si legge che “*(...) Tutti i costi per le riforme e gli investimenti sono stati sostenuti dopo febbraio 2020 (dopo febbraio 2022 per le misure Repower) e sono ammissibili*”;
- nell'**Allegato II alla Relazione di attuazione del PNRR del 10 ottobre 2024** (14408/24 ADD 2 – versione IT in allegato), in tema di applicazione della **clausola di**

retroattività e con riferimento alla Guidance della Commissione europea SWD(2021) 12 final, a pag. 3 si legge che *“le Misure possono essere sostenute solo se la loro attuazione (per la quale si sostengono i costi) ha avuto inizio il 1° febbraio 2020 o successivamente a tale data”* e che *“gli orientamenti che i servizi della Commissione hanno dato alle autorità nazionali che attuano il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in risposta alle loro domande, hanno ulteriormente specificato **come interpretare l’“avvio” di una misura: i progetti la cui preparazione e le cui fasi iniziali (compresa quella di appalto) sono state avviate prima del 1° febbraio 2020 possono essere considerati ammissibili al finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza limitatamente alle fasi o ai sottoprogetti, chiaramente definiti, la cui attuazione è successiva al 1° febbraio 2020 e per i quali la totalità dei costi è registrata dopo tale data**”*.

Alla luce di quanto sopra, si evince che sono ammissibili a valere sul PNRR le Misure (riforme e investimenti) sostanzialmente avviate dopo il 1° febbraio 2020 per le quali la **totalità dei costi è sostenuta a decorrere dalla medesima data**.

Adempimento per i Soggetti Attuatori – ammissibilità temporale delle spese

I Soggetti Attuatori devono necessariamente assicurare e verificare che **tutte le spese (costi) afferenti ai progetti finanziati a valere sulle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2 siano state sostenute dopo il 1° febbraio 2020**, non rilevando le date di avvio delle procedure amministrative di affidamento e/o di stipula dei contratti/ordini di acquisto cui dette spese afferiscono.

Eventuali giustificativi di spesa e/o pagamenti caricati a sistema con data antecedente al 1° febbraio 2020 devono essere oggetto di puntuale ricognizione da parte del Soggetto Attuatore, che provvederà — ove ne ricorrano i presupposti — alla loro espunzione dall'importo di rilevanza sul progetto e dai relativi rendiconti, con conseguente riallineamento delle quote ammesse per fonte di finanziamento secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi.

4. Principi di coerenza tra trasferimenti, pagamenti e rendiconti

Su ReGiS le sezioni *“Gestione Fonti”*, *“Pagamenti a costi reali”* e *“Rendicontazione di progetto”* operano in stretta interdipendenza. Il Soggetto Attuatore deve assicurare, in ogni momento, la **piena coerenza tra le seguenti tre grandezze, lette per singola fonte di finanziamento**:

Trasferimenti ricevuti dall'AT (per fonte)	Pagamenti ammessi (per fonte)	Importo rendicontato
Quota effettivamente erogata dal Ministero a valere su PNRR, PNC (solo PUI), STATO e FOI, al netto delle economie correttamente imputate per fonte.	Quota del pagamento associata in Anagrafica progetto a ciascuna fonte (PNRR / PNC / STATO), determinata in fase di gestione del Costo ammesso. Si ricorda che gli eventuali pagamenti a valere sul FOI devono essere imputati, per ultimi, alla fonte PNRR.	Quota del pagamento ammesso effettivamente confluita in un Rendiconto di progetto e oggetto di Domanda di rimborso al Ministero., per singola fonte.

Regola generale:

Per ciascuna fonte di finanziamento (PNRR + FOI, PNC, STATO), la somma dei pagamenti ammessi e la somma degli importi rendicontati non possono eccedere la quota di finanziamento spettante relativo alla medesima fonte, calcolata **al netto delle economie** come definite ai successivi paragrafi. Eventuali disallineamenti devono essere corretti dal Soggetto Attuatore.

Punto di attenzione – Cofinanziamento

Il cofinanziamento del Soggetto Attuatore (es. fondi propri – FPCOM, fondi regionali – AP, fondi privati – PRIV) deve essere presente tra i pagamenti registrati in Anagrafica, ma deve essere espunto dalla quota ammessa sul progetto in quanto non associato ad alcuna fonte oggetto di rimborso PNRR; pertanto, l'importo ammesso del pagamento riferito al cofinanziamento deve essere valorizzato a zero.

Qualora il cofinanziamento abbia finanziato per intero specifiche spese (ad es. progettazione, fornitura, servizi accessori), tali spese vanno imputate per intero al cofinanziamento, a condizione che ciò sia compatibile con il riparto finale delle economie tra le fonti.

Per quanto riguarda il Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche (FPOP), lo stesso non può generare economie in quanto liquidato sulla base di una specifica fattura. Pertanto, non può essere considerato nel riparto delle economie nella quota del cofinanziamento qualora il fondo in oggetto non sia ancora stato liquidato dal MIT, ovvero qualora non sia stato utilizzato dal Soggetto Attuatore (in tal caso occorre restituire FPOP al MIT e non considerarlo nelle fonti di finanziamento per i calcoli).

Come noto ed anche chiarito con apposita FAQ pubblicata sul portale "Italiadomani" (<https://www.italiadomani.gov.it/it/faq.html>), nell'ambito del PNRR, l'importo dell'IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa vigente.

Per tale motivo, come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, "tale importo (IVA) dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".

Nel caso di pagamenti che ricomprendono, oltre ad una quota di costo imponibile ammissibile, anche una quota IVA "inammissibile" - in quanto detraibile ossia "recuperabile" in virtù della natura giuridica e/o regime fiscale applicato dal soggetto attuatore ovvero in virtù della natura specifica delle spese (es. spese con IVA commerciale nel caso di interventi a rilevanza commerciale) - occorrerà procedere come segue al fine di escludere tale spesa dagli importi ammessi esposti a rendicontazione:

Il pagamento viene registrato su ReGiS nella sezione "spese-pagamenti a costi reali" con il valore di "importo di rilevanza" relativo alla quota di imponibile più IVA e di "importo ammesso" relativo alla sola quota imponibile;

i pagamenti, censiti come sopra, verranno inseriti dal soggetto attuatore in un rendiconto di progetto; il sistema ReGiS, in automatico, includerà in tale rendiconto solo l'importo ammesso e, pertanto, non inserirà, negli importi rendicontati, la quota di IVA non ammissibile.

5. Imputazione delle economie per fonte di finanziamento

Per i progetti conclusi in cui siano state maturate economie (a seguito di ribassi d'asta, varianti, perizie di assestamento o riduzione di spesa al collaudo/regolare esecuzione), l'importo deve

essere registrato nella sottosezione “**Gestione Fonti** → **Economie**” dell’Anagrafica progetto, ripartendolo per ciascuna fonte di finanziamento secondo i criteri stabiliti dai Comunicati DAIT richiamati in premessa.

Punto di attenzione – Evolutiva ReGiS Economie

Si segnala che è stata di recente rilasciata sul sistema ReGiS un’evolutiva relativa alla registrazione delle economie nella tile “Anagrafica progetto”, sezione “Gestione Fonti”, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Pertanto, le economie registrate sul sistema potranno essere esclusivamente attestate e non sarà più possibile procedere alla loro rimozione. In tale ottica, in fase di censimento delle economie, il sistema controllerà che vengano registrate economie prioritariamente alla fonte FOI.

Il sistema opererà, inoltre, controlli di congruenza, verificando che non vengano censite economie che superino la quota di finanziamento per la relativa fonte, al netto degli importi ammessi inseriti all'interno dei pagamenti del progetto.

A titolo esemplificativo:

Esempio A

- Il progetto A ha finanziamento di 50.000 € sul PNRR e 5.000€ sulla quota FOI
- Progetto A con Importo ammesso totale dei pagamenti sulla fonte PNRR + FOI pari a 50.000 €
- Il soggetto attuatore dovrà registrare le prime economie, sino a 5.000 €, tutte a valere sul FOI

Esempio B

- Il progetto B ha finanziamento di 50.000 € sul PNRR e 5.000€ sulla quota FOI
- Progetto B con Importo ammesso totale dei pagamenti sulla fonte PNRR + FOI pari a 30.000 €
- Il soggetto attuatore dovrà registrare le prime economie, sino a 5.000 €, tutte a valere sul FOI, e poi potrà registrare sino ad un massimo di 20.000 € ulteriori di economie a valere sul PNRR.

Per i progetti per i quali siano già state registrate economie di progetto che non siano congruenti con la logica sopra indicata, non rispettando la coerenza tra importo ammesso dei pagamenti e budget della singola fonte di finanziamento del progetto, i soggetti attuatori potranno inviare una mail a monitoraggiopnrr@mef.gov.it per richiedere una rettifica agli importi censiti.

5.1 Ordine di priorità nelle erogazioni

Il Ministero procede al riconoscimento delle erogazioni (anticipo, intermedio, saldo) per singola fonte secondo il seguente ordine di priorità, che il S.A. è tenuto a rispettare nella presentazione delle istanze di trasferimento:

Priorità	M5C2I2.1 – Rigenerazione Urbana	M5C2I2.2 – Piani Urbani Integrati
1ª priorità	PNRR (Recovery and Resilience Facility)	PNRR (Recovery and Resilience Facility)
2ª priorità	Fondi di bilancio dello Stato	PNC – Piano Nazionale Complementare
3ª priorità	FOI – Fondo opere indifferibili	Fondi di bilancio dello Stato

Priorità	M5C2I2.1 – Rigenerazione Urbana	M5C2I2.2 – Piani Urbani Integrati
4 ^a priorità	—	FOI – Fondo opere indifferibili

Ordine di priorità delle fonti nell'erogazione (cfr. Comunicato DAIT 9 giugno 2025, ribadito nei Comunicati 7 agosto 2025 e 10 settembre 2025).

5.2 Criteri di imputazione delle economie

La logica generale prevede che le economie siano imputate **in ordine inverso rispetto alla priorità di erogazione**: si “saturano” prima le fonti che vengono erogate per ultime (FOI, STATO) e da ultimo si imputano le economie alla quota PNRR/PNC. La logica, dettagliata casistica per casistica nei Comunicati DAIT del 7 agosto 2025 e del 10 settembre 2025, è sintetizzata nella tabella che segue.

Fattispecie del CUP (combinazione di fonti)	Criterio di imputazione delle economie
Solo STATO	Imputare l'importo delle economie esclusivamente sulla fonte STATO.
STATO + FOI	Imputare prioritariamente le economie sul FOI; l'eventuale residuo grava sulla quota STATO.
STATO + cofinanziamento	Imputare le economie in misura proporzionale tra la quota STATO e il cofinanziamento.
STATO + cofinanziamento + FOI	Imputare prioritariamente le economie sul FOI; il residuo è ripartito in misura proporzionale tra STATO e cofinanziamento.
PNRR + STATO (RU) — ovvero PNRR + PNC + STATO (PUI)	Saturare prioritariamente la quota STATO; in caso di PUI, successivamente la quota PNC; per ultima la quota PNRR.
PNRR + STATO + FOI (RU) — PNRR + PNC + STATO + FOI (PUI)	Imputare prioritariamente al FOI; residuo: saturare STATO, poi (per PUI) PNC, da ultimo PNRR.
PNRR + STATO + cofinanziamento (RU) — PNRR + PNC + STATO + cofinanziamento (PUI)	Imputare in misura proporzionale tra STATO e cofinanziamento; residuo su PNC (PUI) e infine su PNRR.
PNRR + STATO + cofinanziamento + FOI (RU) — PNRR + PNC + STATO + cofinanziamento + FOI (PUI)	Imputare prioritariamente al FOI; residuo in misura proporzionale tra STATO e cofinanziamento; successivamente PNC (per PUI) e infine PNRR.

Tabella riepilogativa dei criteri di imputazione delle economie per fattispecie di CUP.

Strumento di lavoro – Fogli Excel allegati ai Comunicati

Il Comunicato DAIT del 7 agosto 2025 (RU) e quello del 10 settembre 2025 (PUI) mettono a disposizione, per ciascuna delle otto casistiche di CUP, un foglio di calcolo dedicato con celle gialle compilabili dal Soggetto Attuatore. Tali fogli rappresentano lo strumento operativo da utilizzare per quantificare gli importi richiedibili per fonte e per la corretta gestione delle economie, anche in fase di caricamento del CRE e di richiesta di saldo. Si raccomanda l'utilizzo di tali strumenti come riferimento di calcolo per la successiva alimentazione delle sezioni “Gestione Fonti → Economie”, “Pagamenti ammessi” e “Rendicontazione di progetto”.

6. Sezione “Pagamenti a costi reali” in Anagrafica progetto

La sezione “*Gestione spese → Pagamenti a costi reali*” dell’Anagrafica progetto si alimenta in via prioritaria attraverso l’interscambio automatico con SDI, SIOPE+ e PCC. Nei casi in cui i dati non vengano acquisiti automaticamente, ovvero qualora occorra rettificare/integrare le informazioni acquisite, il Soggetto Attuatore inserisce manualmente i pagamenti compilando il **popup di aggiunta pagamento** con i campi obbligatori indicati a sistema.

6.1 Importo di rilevanza sul progetto e cofinanziamento

Il campo “**Importo di rilevanza sul progetto**” è pre-popolato dal sistema con il valore dell’“Importo totale del pagamento” ed è modificabile in diminuzione dall’utente, con la finalità di rappresentare la quota parte di pagamento effettivamente riconducibile al progetto (CUP/CLP). Si suggerisce di evitare l’imputazione pro quota dei pagamenti tra le diverse fonti, ma, laddove possibile, di preferire l’imputazione del pagamento completamente su un’unica fonte.

Trattamento del cofinanziamento del Soggetto Attuatore:

- **Inclusione:** la quota di cofinanziamento deve essere ricompresa tra i pagamenti registrati in Anagrafica e classificata come pagamento di rilevanza, al fine di consentire il quadro completo della spesa sostenuta sul progetto.
- **Espunzione dall’importo ammesso:** la quota di cofinanziamento deve essere espunta dall’importo ammesso sul progetto e valorizzato a zero, in quanto non associata ad alcuna fonte di finanziamento PNRR/PNC/STATO/FOI oggetto di rimborso.
- **Imputazione integrale a specifiche spese:** ove la quota di cofinanziamento abbia finanziato per intero specifiche voci di spesa (ad es. progettazione, attività accessorie, forniture non rendicontabili), tali spese sono imputate per intero al cofinanziamento, a condizione che sia rispettato il riparto finale delle economie per fonte indicato al precedente paragrafo 4.

6.2 Pagamenti ammessi e ripartizione per fonte

In fase di gestione del pagamento, all’interno del popup di inserimento, la sezione “**Dati pagamento ammesso**” consente al S.A. di valorizzare l’“Importo pagamento ammesso” e il “Di cui IVA ammessa”. Nel caso di più fonti di finanziamento (PNRR, PNC, STATO), il sistema pre-popola la ripartizione sulla base del Costo ammesso. Il S.A., attivando lo **switch ON**, può modificare l’importo della singola linea di finanziamento, fermo restando che:

- la somma degli importi ammessi delle singole righe di finanziamento non può superare l’“Importo di rilevanza sul progetto” del pagamento;
- l’importo ammesso imputato sulla singola riga di finanziamento non può superare il residuo del Costo ammesso per la medesima linea;
- l’importo totale ammesso non può superare il residuo del Costo ammesso complessivo.

6.3 Trattamento dell'IVA e regime di Split Payment

La gestione dei campi relativi all'IVA in Anagrafica progetto (**“Di cui IVA” in fase di inserimento del pagamento e “Di cui IVA ammessa” in fase di gestione del pagamento ammesso**) varia in funzione del regime di Split Payment applicato alla fattura. Si distinguono i seguenti tre casi.

Caso A – Split Payment = “NO”, riga riferita al solo pagamento dell'IVA

Quando il campo **“Split Payment”** è valorizzato con **“NO”** e la riga di pagamento si riferisce esclusivamente al **pagamento dell'IVA**, il campo **“Di cui IVA”** (in fase di inserimento del pagamento) e il campo **“Di cui IVA ammessa”** (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) **devono contenere il valore del pagamento riferito all'IVA**.

Caso B – Split Payment = “NO”, riga riferita al pagamento dell'intera fattura

Quando il campo **“Split Payment”** è valorizzato con **“NO”** e la riga di pagamento si riferisce al pagamento dell'**intera fattura** (e quindi non solo al pagamento dell'IVA):

- i campi **“Di cui IVA”** (inserimento del pagamento) e **“Di cui IVA ammessa”** (gestione del pagamento ammesso) **devono contenere il valore del pagamento riferito all'IVA**;
- i campi **“Importo di rilevanza sul progetto”** (inserimento del pagamento) e **“Importo pagamento ammesso”** (gestione del pagamento ammesso) **devono contenere il valore del pagamento riferito all'imponibile + IVA**.

Caso C – Split Payment = “SI”

Quando il campo **“Split Payment”** è valorizzato con **“SI”**, i campi **“Di cui IVA”** (inserimento del pagamento) e **“Di cui IVA ammessa”** (gestione del pagamento ammesso) **non dovranno essere valorizzati dai Soggetti Attuatori**. A tal fine, per facilitare gli utenti, è stata rilasciata una specifica evolutiva di sistema che ha inibito la possibilità di valorizzare tale campo qualora il versamento dell'IVA sia impostato con **“SI”** nel pagamento.

Riepilogo operativo – Compilazione campi IVA

Caso A (Split Payment NO, riga IVA): **“Di cui IVA” = “Di cui IVA ammessa” = importo IVA pagata**.

Caso B (Split Payment NO, intera fattura): **“Di cui IVA” = “Di cui IVA ammessa” = importo IVA; “Importo di rilevanza” = “Importo pagamento ammesso” = imponibile + IVA**.

Caso C (Split Payment SI): **campi IVA NON valorizzati dal S.A.**

7. Allineamento dei rendiconti e dei pagamenti ammessi

I Soggetti Attuatori sono tenuti ad allineare la sezione dei rendiconti e dei pagamenti ammessi a quanto esposto ai paragrafi 4 e 5. In particolare:

- **Coerenza per fonte:** le quote dei trasferimenti ricevuti dall'AT, dei pagamenti ammessi e dell'importo dei rendiconti devono coincidere fonte per fonte (PNRR, PNC, STATO, FOI), tenuto conto del corretto riparto delle economie.

- **Rendiconti che eccedono la quota ammessa per fonte:** i rendiconti presentati ante 2025 che, in seguito alla riallocazione delle fonti operata dal Ministero, dovessero risultare incoerenti con la quota ammessa per ciascuna fonte devono essere **regolarizzati** attraverso la rettifica dei pagamenti ammessi (cancellazione e/o correzione degli importi dei pagamenti ammessi) e/o l'eventuale presentazione di rendiconti sostitutivi.
- **Mandati presenti nei rendiconti ma con importo ammesso pari a zero in Anagrafica:** non è ammissibile la presenza, all'interno di un Rendiconto di progetto, di mandati di pagamento con importo ammesso pari a zero registrati nella sezione "Pagamenti a costi reali" dell'Anagrafica progetto.

7.1 Criticità ricorrente – Rendicontazione FOI/PNRR in presenza di altre fonti

L'analisi delle istruttorie svolte evidenzia che la maggior parte delle anomalie in fase di rendicontazione riguarda la quota FOI. La logica del sistema ReGiS prevede infatti che il FOI venga rendicontato unitamente al PNRR, con la conseguenza che i Soggetti Attuatori procedono spesso alla rendicontazione cumulativa di PNRR + FOI seguendo delle logiche di saturazione della quota rendicontabile per singola fonte, invece di seguire l'ordine di erogazione dei trasferimenti e la loro relativa imputazione. Poiché le economie sono prioritariamente imputate alla quota FOI — in coerenza con l'ordine di imputazione descritto al paragrafo 4 — al fine di evitare disallineamenti, si invitano i Soggetti Attuatori a rendicontare le fonti seguendo l'ordine dei trasferimenti ricevuti.

7.2 Rendiconti al 90% del contributo concesso e richiesta di saldo

Si rammenta che la presentazione di rendiconti per un valore complessivo **pari almeno al 90% del contributo concesso** costituisce condizione abilitante per l'erogazione del saldo. Conseguentemente i Soggetti Attuatori che intendono ottenere il **trasferimento intermedio e quello a saldo congiuntamente**, pur non avendo ancora ricevuto un'erogazione intermedia, sono comunque tenuti a caricare a sistema **rendiconti per un importo pari almeno al 90% del contributo concesso**, anche qualora abbiano già caricato i giustificativi di spesa nella sezione corrispondente.

Nel caso in cui i giustificativi di spesa imputati al contributo concesso risultino inferiori al 90% dello stesso, pur a fronte di acconti e trasferimenti intermedi erogati in misura pari alla sommatoria dei medesimi giustificativi, il Soggetto Attuatore è comunque tenuto a rendicontare l'intera quota del contributo concesso effettivamente utilizzata.

Tale obbligo sussiste anche nella condizione in cui il Soggetto Attuatore non presenti alcuna richiesta di erogazione dell'ultimo 10%.

Si precisa, inoltre, che il predetto obbligo ha carattere perentorio e deve essere assolto con tempestività, una volta esaurito l'utilizzo di tutte le somme ricevute.

Si invitano i Soggetti Attuatori a qualificare i rendiconti pari almeno al 90% del contributo concesso a titolo di rendiconto intermedio e a qualificare il 10% finale come rendiconti a saldo. Laddove il Soggetto Attuatore si trovi nella condizione di poter rendicontare già il 10% finale

anche non avendo ricevuto il saldo è possibile caricare un rendiconto a titolo di saldo anche maggiore del 10%. Nel caso in cui le economie siano superiori al 10% del contributo concesso, si invitano i Soggetti Attuatori a qualificare l'ultimo rendiconto sull'ultima fonte a titolo di saldo indipendentemente dalla percentuale.

Si invitano inoltre i Soggetti Attuatori una volta presentata la rendicontazione a saldo ad aggiornare l'Anagrafica progetto - sezione *"Dati generali → Stato progetto"* valorizzando lo stato *"Concluso"* e compilando i campi *"Data fine effettiva"* e correlati.

8. Adempimenti per i progetti conclusi

Per i progetti che hanno raggiunto la conclusione delle attività, il Soggetto Attuatore è tenuto a riflettere correttamente tale stato all'interno del sistema ReGiS, con riferimento sia all'Anagrafica progetto sia alla sezione Cronoprogramma/Costi, allegando la documentazione probatoria richiesta.

Ai fini della corretta rappresentazione in ReGiS, si precisa preliminarmente che ai fini della rendicontazione del target PNRR, la **conclusione dell'opera può essere** attestata dal **certificato di ultimazione dei lavori e non dal collaudo**. Il collaudo, infatti, può intervenire anche entro 6/12 mesi successivi alla fine lavori e non costituisce, di per sé, il termine degli adempimenti amministrativi posti in capo al Soggetto Attuatore ai fini della chiusura del progetto. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla chiusura formale dell'intervento si rinvia a quanto previsto dalle Linee Guida di chiusura PNRR emanate dalla Struttura di Missione del PNRR, e consultabili al seguente link: <https://www.strutturapnrr.gov.it/it/documenti/linee-guida-pnrr-2026/>.

In particolare:

- **Iter di progetto:** compilare in modo dettagliato le fasi procedurali fino alla fase di **"regolare esecuzione/collaudo"**, caricando in corrispondenza della medesima fase la documentazione richiesta (cfr. paragrafo 9.2). Resta inteso che, qualora alla data di conclusione delle attività il collaudo non sia ancora intervenuto, la relativa fase dovrà essere aggiornata e integrata con la documentazione probatoria non appena disponibile, ferma restando la valorizzazione dello stato "Concluso" sulla base del certificato di ultimazione dei lavori.
- **Gestione Fonti → Economie:** registrare l'eventuale economia maturata, ripartita per fonte di finanziamento secondo i criteri del paragrafo 4.
- **Allegati di progetto:** caricare nelle sezioni dedicate, oltre l'atto di adesione e d'obbligo, anche la documentazione attestante il completamento dei lavori e/o il raggiungimento del target (cfr. paragrafo 9).

9. Nuove tipologie documentali introdotte in ReGiS

A seguito delle più recenti evolutive del sistema, sono state rese disponibili ulteriori tipologie documentali, da utilizzare nelle sezioni di seguito indicate.

9.1 Sezione “Allegati” di progetto

È ora possibile l'inserimento delle seguenti tipologie documentali nella sezione “**Allegati**” all'interno del progetto:

- **Attestazione completo conseguimento obiettivo PNRR**, da selezionare quando si attesta di poter raggiungere l'obiettivo senza alcuna criticità;
- **Attestazione mancato conseguimento obiettivo PNRR**, da selezionare quando si attesta di non poter raggiungere l'obiettivo;
- **Attestazione criticità conseguimento obiettivo PNRR**, da selezionare quando si attesta di poter raggiungere l'obiettivo evidenziando, tuttavia, la presenza di criticità.

9.2 Sezione “Cronoprogramma/Costi → Iter di progetto”

Per consentire ai Soggetti Attuatori di attestare il conseguimento dei target e alle Amministrazioni titolari di verificare il completamento dei lavori, sono state introdotte le seguenti tipologie documentali nella sezione “**Cronoprogramma/Costi**”, sub-sezione “**Iter di progetto**”:

- **Certificato di fine lavori**, da selezionare per il caricamento del certificato di ultimazione dei lavori e dei documenti equivalenti per le forniture e i servizi (certificato di regolare esecuzione/fornitura, certificato di verifica di conformità);
- **Raggiungimento target**, da selezionare per il caricamento dei documenti a comprova del conseguimento del target, secondo l'elenco specifico per le Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2 indicato nell'Allegato A pubblicato dal Ministero dell'Interno con il comunicato riportato al seguente link <https://www.interno.gov.it/it/documentazione-comprova-dei-target-30-giugno-2026>. Si rappresenta che la documentazione da produrre per certificare l'ultimazione dei lavori è reperibile al seguente link:
- <https://www.strutturapnrr.gov.it/it/documenti/linee-guida-pnrr-2026/>
- <https://www.interno.gov.it/it/documentazione-comprova-dei-target-30-giugno-2026>

10. Check-list operativa di autocontrollo

Il Soggetto Attuatore è invitato a verificare i seguenti punti.

✓	Punto di verifica
☐	Tutte le spese e i pagamenti caricati a sistema si riferiscono a costi sostenuti dopo il 1° febbraio 2020, in coerenza con i principi di ammissibilità del PNRR (cfr. paragrafo 3).
☐	Le economie maturate sono state correttamente registrate per fonte in “Gestione Fonti → Economie”, secondo i criteri di cui al paragrafo 5.
☐	I trasferimenti ricevuti dall'AT, i pagamenti ammessi e gli importi rendicontati risultano coerenti per ciascuna fonte (PNRR, PNC, STATO, FOI).

✓	Punto di verifica
☐	Il cofinanziamento del S.A. è incluso tra i pagamenti di rilevanza sul progetto ma espunto dall'“Importo ammesso del pagamento” per la quota non associata a fonti PNRR/STATO/FOI.(cfr. paragrafo 6.1)
☐	I campi IVA (“Di cui IVA” / “Di cui IVA ammessa”) sono valorizzati coerentemente con il regime di Split Payment (cfr. paragrafo 6.3).
☐	Tutti i mandati inseriti nei rendiconti risultano presenti anche nella sezione “Pagamenti a costi reali” dell’Anagrafica progetto.
☐	La quota rendicontata segue la coerenza dei trasferimenti del Ministero dell’interno e le economie maturate.
☐	I rendiconti presentati raggiungono almeno il 90% del contributo concesso quando si intende richiedere l'erogazione del saldo (anche cumulativa con l'intermedio).
☐	I CIG inseriti manualmente in “Procedura di aggiudicazione” sono stati ricondotti alla casistica corretta (CASO A o CASO B) e correttamente associati al CUP secondo le procedure ANAC/SIMOG/PCP e ReGiS (cfr. paragrafo 2).
☐	Il corredo informativo del CIG (data di aggiudicazione, data di stipula del contratto) è completo; per i CIG lavori è stata caricata su ReGiS la documentazione a comprova.
☐	Per i progetti conclusi: stato progetto = “Concluso”, data fine effettiva valorizzata, fasi dell’Iter di progetto compilate fino al collaudo/regolare esecuzione.
☐	Per i progetti conclusi: caricato il “Certificato di fine lavori” nell’Iter di progetto e la documentazione di “Raggiungimento target”.
☐	Caricata, ove dovuta, l’“Attestazione di conseguimento (completo/mancato/con criticità) dell’obiettivo PNRR” nella sezione “Allegati” di progetto.

11. Appendice: Procedura profilazione utenze Regis su Area Enti

Le richieste di profilazione degli utenti in Regis da aprile 2026 non vengono più gestite tramite template excel, ma devono essere gestite esclusivamente sul portale, cd. “**Area enti**”, dove il **referente** dell’Ente potrà procedere in autonomia con la **gestione** delle **utenze** Regis sui progetti di propria competenza. Le utenze che potrà creare/modificare a sistema saranno quelle aventi il ruolo di Soggetto Attuatore, sub attuatore, revisore comunale e soggetto attuatore visualizzatore.

L’accesso al suddetto portale può essere effettuato al seguente link <https://regis-areaenti.rgs.mef.gov.it/> attraverso un’identità digitale.

Una volta effettuato l’accesso l’utente accreditato in qualità di Referente potrà procedere alla creazione dell’utenza/e Regis per i progetti di competenza nella sezione **Servizi – Utenze – Richiedi creazione di nuova utenza Regis**, sulla base delle indicazioni operative per la gestione delle utenze di cui al paragrafo “*Richiedi creazione di nuova utenza Regis*” dell’allegato “*Manuale Utente – Guida Area Enti -Ente titolare di progetto*”.

In caso di utente non accreditato, il Referente dovrà preliminarmente effettuare l’accreditamento su “Area enti” secondo le istruzioni contenute nell’allegato *Manuale Utente* –

Guida Area Enti -Ente titolare di progetto” al paragrafo “Utente non accreditato” e poi procedere alla creazione dell'utenza/e Regis come sopra riportato.

12. Riferimenti normativi e documentali

- Commissione europea – SWD(2021) 165 final – Documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento alla valutazione del PNRR italiano (in tema di ammissibilità temporale delle spese).
- Commissione europea – SWD(2023) 392 final – Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (modifica del PNRR italiano).
- Allegato II alla Relazione di attuazione del PNRR del 10 ottobre 2024 (14408/24 ADD 2) – Clausola di retroattività e interpretazione dell’“avvio” delle misure.
- Commissione europea – Guidance SWD(2021) 12 final – Orientamenti per la presentazione dei Piani per la ripresa e la resilienza.
- Comunicato DAIT del 9 giugno 2025 – Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2 – Modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento.
- Comunicato DAIT del 7 agosto 2025 – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana – Verifica istanze di trasferimento e gestione delle otto casistiche di CUP.
- Comunicato DAIT del 10 settembre 2025 – M5C2I2.2 Piani Urbani Integrati – Verifica istanze di trasferimento e gestione delle otto casistiche di CUP.
- Decreto interministeriale 3 marzo 2025 (M5C2I2.1) – Identificazione delle progettualità concorrenti al target di Misura.
- Decreto interministeriale 12 giugno 2024 (M5C2I2.2) – Definizione delle fonti di finanziamento PUI – PNRR e PUI – Nazionale per le singole progettualità.
- Manuale Utente – Anagrafica Progetto PNRR – versione 2.2 (Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS / Unità di Missione PNRR).
- Manuale Utente – Rendicontazione di progetto e Misura – versione 1.18 (Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS / Unità di Missione PNRR).
- Manuale Utente – Procedure di aggiudicazione, versione 1 – Sezione “Selezione CIG” (disponibile in ReGiS, tile “Utilità – Documenti Utente”).
- ReGiS – Istruzioni per disassociazione delle procedure di gara, prot. 210525 (Allegato n. 2 ai Comunicati di riferimento).
- Quadri sinottici M5C2I2.1 e M5C2I2.2 – Adempimenti e procedure ReGiS – versione aggiornata.
- Linee guida PNRR “Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone”